



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 78 del 06/05/2026

OGGETTO: Utilizzo congiunto di dipendente del Comune di Novoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 e dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 e s.m.i. Determinazioni

L'anno 2026 il giorno 6 del mese di maggio alle ore 13:37 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Maurizio Spagnolo	Sì	
Giovanni Rollo	Sì	
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera		Sì

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1.

Assume le presidenza il Signor Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 04/05/2026 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 04/05/2026, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica ____

Premesso che:

l'articolo 23 comma 1, del C.C.N.L. 22.1.2004 che ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

che l'art. 1, co. 557 della L. 311/2004, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'art. 28, comma 1-ter, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, prevede che *"I comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza";*

Dato atto che:

il Comune di Veglie con nota prot. n.1096 del 21.01.2026 ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo condiviso della dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Novoli dott.ssa Claudia Coppola ,Istruttore amministrativo – Area Istruttori CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021– da assegnare al Settore *"Edilizia privata e patrimonio"*, ai sensi dell'allora vigente art. 23 CCNL 16.11.2022 per 12 ore settimanali e oltre l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, per 4 ore settimanali, dal.02.02.2026 al 30.04.2026; il Comune di Novoli ha acconsentito giusta delibera n. 20/2026;

tuttavia non si è proceduto alla formalizzazione della Convenzione in quanto il Comune di Veglie era in attesa della approvazione del PIAO;

Considerato che il PIAO nel frattempo è stato approvato – comprensivo della sezione relativa al fabbisogno del personale - con deliberazione di G.C. n. 72 del 30.03.2026 e che permane inalterata l'esigenza organizzativa e funzionale di avvalersi della prestazione lavorativa della suddetta dipendente;

Dato atto che questo Ente ha pertanto rinnovato la richiesta di disponibilità al Comune di Novoli giusta richiesta prot. n.7278 del 28.04.2026;

detto Comune ha confermato la propria disponibilità alla stipula della Convezione in commento, giusta Delibera di G.C. n. 71 del 29.04.2026 , acquisita al protocollo dell'Ente al n. cron. 7427 del 30.04.2026 autorizzando al contempo:

1. l'utilizzo condiviso della dott.ssa Claudia Coppola , presso il Comune di Veglie per 12 ore settimanali del tempo di lavoro d'obbligo, ai sensi dell'articolo 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026, dal 15.05.2026 e sino al 15.08.2026 approvando contestualmente lo schema di convenzione, ivi allegato;

2.l'utilizzo della dipendente in commento, presso il Comune di Veglie per 4 ore settimanali oltre l'orario di lavoro d'obbligo ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004 s.m.i., alle prescrizioni, condizioni e precisazioni, in succitata delibera e allegata convenzione .

Richiamato l'art. 18 del CCNI del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23.02.2026 rubricato **"Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione"** che dispone :1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.*

2.*Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare*

del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Omissis ..

Verificato che la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile (tra gli altri Corte dei conti Puglia Deliberazione n. 149/2023/PAR), non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza".

Preso atto in particolare, sulla natura dello "Scavalco condiviso", della posizione consolidata della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (N. 10/SEZAUT/2020/QMIG) la quale ribadisce che con il ricorso all'istituto in parola non si pone in essere alcuna nuova assunzione, in ragione della natura temporanea del rapporto lavorativo instaurato. "Lo scavalco consiste, infatti, nella possibilità per Regioni ed enti locali di utilizzare personale di altri enti del comparto, previa stipula di una specifica convenzione che disciplini gli aspetti indicati dall'art. 18 del CCNL 23.02.2026, per periodi predeterminati (fra gli il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore) e previo assenso del dipendente. Nello "scavalco condiviso" il lavoratore mantiene il rapporto di impiego con l'Amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

in relazione a tale fattispecie va precisato che il trattamento economico lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti sarà corrisposto per intero dal Comune di Novoli e ad esso rimborsato dal Comune di Veglie, Ente utilizzatore, con le modalità previste nella sottoscrivenda Convenzione;

Tenuto conto che l'utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro, che ricade nella competenza dei responsabili dei servizi, previa definizione, da parte di questo organo di governo delle necessarie linee di indirizzo, per manifestare la volontà delle amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione;

Dato atto che la regolamentazione del predetto "scavalco condiviso" verrà disciplinata come da schema di convenzione allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, ai fini della sua applicazione;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente ed il Comune di Novoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, quindi di stimare, in relazione alle due fattispecie di utilizzo del dipendente in oggetto - la somma di € 3000,00 (comprensiva anche degli oneri contributivi), salvo più puntuale verifica e fatte salve in ogni caso eventuali rideterminazioni che sarà imputata sui pertinenti capitoli del personale;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per i motivi sopra esposti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000) nonché quello di regolarità contabile;

Con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono parte motiva;

2. **Di provvedere** all'utilizzo condiviso della dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Novoli dott.ssa Claudia Coppola, Istruttore amministrativo – Area istruttori CCNL Comparto Funzioni Locali - presso il Comune di Veglie per 12 ore settimanali del tempo di lavoro d'obbligo, ai sensi dell'articolo 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 dal **15.05.2026 al 15.08.2026** alle condizioni di cui allo schema di convenzione ex art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;

3. **Di autorizzare** formalmente la sottoscrizione della predetta Convenzione da parte del responsabile del Settore Affari Legali e Servizi Demografici cui afferisce l'Ufficio personale – trattamento giuridico;

4. **Di procedere**, altresì, all'utilizzo della medesima dipendente per n.4 ore settimanali oltre l'orario di

lavoro d'obbligo ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004 s.m.i. alle condizioni contenute in Delibera di G.C. n. 71 del 29.04.2026 dal Comune titolare del rapporto di lavoro della dipendente in commento;

5. **Di dare atto** che la spesa complessivamente stimata in relazione alle due fattispecie di utilizzo del dipendente in oggetto è pari a € 3000,00, comprensiva anche degli oneri contributivi, salvo più puntuale verifica e fatte salve in ogni caso eventuali rideterminazioni.

6. **Di comunicare** l'adozione del presente atto al Comune di Novoli;

7. **Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del dlgs 267 del 2000 e ss.mm.ii.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 18/05/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 820 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 18/05/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 18/05/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.